

al Sig.Sindaco del Comune di Agropoli
Piazza della Repubblica n.3
84043 Agropoli (SA)
PEC: protocollo@pec.comune.agropoli.sa.it

OGGETTO: rif. art. 202-bis del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante il “Nuovo Codice della strada” –
istanza di rateazione della sanzioni amministrative pecuniarie derivanti dalla violazione delle norme
di circolazione stradale.

__I__ sottoscritt__ Cognome _____ Nome _____
CODICE FISCALE: _____
nat__ il __/__/____ a _____ Prov. / Nazione _____
residente a _____ Prov. / Nazione _____
 via / viale / piazza / corso _____ n____ / Km _____,
TELEFONO 1): _____ / _____ --- TELEFONO 2): _____ / _____
MAIL: _____ PEC: _____

in qualità di:

- trasgressore /**
- trasgressore e obbligato in solido ex art. 196 CdS /**
- obbligato in solido ex art. 196 CdS /**
- legale rappresentante dell'obbligato in solido ex art. 196 CdS /**
- DELEGATO** dal **trasgressore /** dall'**obbligato in solido ex art. 196 CdS.**

VISTO l'art. 202-bis del D.Lgs.30 aprile 1992, n. 285 recante il Nuovo Codice della strada, rubricato sotto il titolo
“*Rateazione delle sanzioni pecuniarie*” (introdotta dalla Legge 29 luglio 2010 n. 120, recante “*Disposizioni in materia
di sicurezza stradale*”, in vigore dal 13/08/2010).

CONSAPEVOLE CHE, ai sensi del richiamato **art. 202-bis del D.Lgs.30 aprile 1992, n. 285:**

- l'istanza di rateazione delle sanzioni pecuniarie relative a violazioni delle norme di circolazione stradale **deve essere presentata entro 30 (trenta) giorni** dalla data di contestazione immediata della violazione o di notificazione del verbale di accertamento;
- la rateazione può essere concessa solo **per ogni verbale** per il quale sia stata contestata una o più violazioni per un importo **superiore a € 200,00;**
- la rateazione può essere concessa **solo a favore dei soggetti tenuti al pagamento** della sanzione amministrativa che versino **in condizioni economiche disagiate** (art. 202-bis, comma 2 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285);
- sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, la ripartizione del pagamento può essere determinata:
 - fino ad un **massimo di n. 12 (dodici) rate** se l'importo dovuto non supera € 2.000,00;
 - fino ad un **massimo di n. 24 (ventiquattro) rate** se l'importo dovuto non supera € 5.000,00;
 - fino ad un **massimo di n. 60 (sessanta) rate** se l'importo dovuto supera € 5.000,00;
- l'importo di **ciascuna rata non può essere inferiore a € 100,00;**
- che sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli **interessi** al tasso previsto dall'art. 21, primo comma del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, **pari al 4,5 % annuo** (tasso attualmente stabilito dall'art. 3 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 maggio 2009);

- la presentazione dell'istanza di rateazione implica la **rinuncia ad avvalersi della facoltà di presentare il ricorso al Prefetto** (art. 203 CdS) ovvero il **ricorso al Giudice di Pace** (art. 204-bis CdS);
- **entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione dell'istanza** deve essere adottato il provvedimento di accoglimento o di rigetto. **Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza si intende comunque respinta, anche in assenza di un diniego esplicito;**
- **nel caso di accoglimento dell'istanza**, il mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di n. 02 (due) rate, determina l'automatica decadenza dal beneficio della rateazione e pertanto, **ai sensi dell'art. 203, comma 3 CdS, il verbale diviene titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione per ogni singola violazione**, somma dalla quale saranno decurtati gli importi eventualmente già versati a titolo di rate;
- **in caso di rigetto dell'istanza**, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire **entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione del relativo provvedimento di diniego**, ovvero **entro 30 (trenta) giorni dall'inutile decorso dei 90 (novanta) giorni dal ricevimento dell'istanza da parte dell'amministrazione**, certificata dal timbro di ricevimento, se presentata a mani, o dalla notifica di apposita comunicazione di ricevimento, se l'istanza è stata presentata tramite spedizione.

consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, soggiace a sanzioni penali chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti, ai sensi dell'art. 46, comma 1, lettera o) del medesimo D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

- di trovarsi in condizioni economiche disagiate**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 202-bis, comma 2 CdS, avendo un reddito personale **non superiore a € 10.628,16** e pari a € _____, _____.
- di non convivere** con il coniuge o altri familiari /
- di convivere** con il coniuge o altri familiari di cui si indicano il/i nominativo/i e il/i rispettivo/i reddito/i.
Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante; in tal caso il limite di reddito di **€ 10.628,16** è elevato di **€ 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi**.

- 1) Cognome _____ Nome _____
CODICE FISCALE: _____
nat__ il ___/___/_____ a _____ Prov. / Nazione _____
residente a _____ Prov. / Nazione _____
reddito annuale € _____, _____.
- 2) Cognome _____ Nome _____
CODICE FISCALE: _____
nat__ il ___/___/_____ a _____ Prov. / Nazione _____
residente a _____ Prov. / Nazione _____
reddito annuale € _____, _____.
- 3) Cognome _____ Nome _____
CODICE FISCALE: _____
nat__ il ___/___/_____ a _____ Prov. / Nazione _____
residente a _____ Prov. / Nazione _____
reddito annuale € _____, _____.
- 4) Cognome _____ Nome _____
CODICE FISCALE: _____
nat__ il ___/___/_____ a _____ Prov. / Nazione _____
residente a _____ Prov. / Nazione _____
reddito annuale € _____, _____.

ai sensi dell'art. 202-bis del D.Lgs.30 aprile 1992, n. 285 recante il "Nuovo Codice della strada"

C H I E D E

al Sig. Sindaco del Comune di Agropoli (SA) la rateazione dell'__ sanzion__ amministrativ__ pecuniari__ relativ__ a__ verbal__ di accertata violazione delle norme di circolazione stradale di seguito indicat__, elevati da personale appartenente al Comando di Polizia Municipale dell'Ente:

- 1) Verbale CdS n. _____ del ___/___/_____ - importo sanzione pecuniaria € _____ , _____
- 2) Verbale CdS n. _____ del ___/___/_____ - importo sanzione pecuniaria € _____ , _____
- 3) Verbale CdS n. _____ del ___/___/_____ - importo sanzione pecuniaria € _____ , _____
- 4) Verbale CdS n. _____ del ___/___/_____ - importo sanzione pecuniaria € _____ , _____
- 5) Verbale CdS n. _____ del ___/___/_____ - importo sanzione pecuniaria € _____ , _____
- 6) Verbale CdS n. _____ del ___/___/_____ - importo sanzione pecuniaria € _____ , _____
- 7) Verbale CdS n. _____ del ___/___/_____ - importo sanzione pecuniaria € _____ , _____
- 8) Verbale CdS n. _____ del ___/___/_____ - importo sanzione pecuniaria € _____ , _____
- 9) Verbale CdS n. _____ del ___/___/_____ - importo sanzione pecuniaria € _____ , _____
- 10) Verbale CdS n. _____ del ___/___/_____ - importo sanzione pecuniaria € _____ , _____

II/La richiedente:

- dichiara di presentare l'istanza secondo una delle modalità di seguito indicate;
 - a mano, presso gli uffici del Comando di P.M. di Agropoli;
 - a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), al seguente indirizzo: **protocollo@pec.comune.agropoli.sa.it**;
 - per il tramite del servizio postale, a mezzo raccomandata A/R.

Ai fini del rispetto dei termini di legge, farà fede la data di consegna / ricezione dell'istanza e dei relativi allegati.

- dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 202-bis, comma 5 del D.Lgs. n. 285/1992 recante il "Nuovo Codice della strada", decorso il termine di 90 (novanta) giorni dalla presentazione, la presente istanza si intende comunque respinta, anche in assenza di un diniego esplicito;
- in caso di esito positivo dell'istruttoria, chiede al Comando di P.M. del Comune di Agropoli di poter concordare il piano di rateizzo riferito alle sanzioni pecuniarie comminate con i verbali di accertata violazione delle norme di circolazione stradale sopra indicati, **nel rispetto dei parametri dettati dall'art. 202-bis, comma 4 del D.Lgs. n. 285/1992.**
A tal fine, **previa convocazione** (*da comunicare telefonicamente* / *da comunicare a mezzo posta elettronica*), chiede pertanto di essere ricevuto presso gli **uffici del Comando di Polizia Municipale di Agropoli nei giorni da lunedì a venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 12:30**, al fine di concordare il suddetto piano di rateizzo;
- chiede infine che il provvedimento decisivo afferente la presente istanza sia trasmesso al sottoscritto richiedente secondo una delle modalità di seguito indicate:
 - consegnato a mano presso gli uffici del Comando di P.M. di Agropoli, previa sottoscrizione delle parti;
 - notificato all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) sopra indicato;
 - spedito per il tramite del servizio postale, a mezzo posta ordinaria.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 del 27/04/2016)

Il Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art. 13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Finalità del trattamento.

Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. I dati personali saranno pertanto utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento.

I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei, sia con strumenti informatici a disposizione degli uffici.

Ambito di comunicazione.

I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 07 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ove applicabile, nonché in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa").

Diritti.

L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali. Ha altresì il diritto di presentare reclamo a un'autorità di controllo, come previsto dall'art. 15 del Reg. UE n. 2016/679. Ha inoltre il diritto alla portabilità dei dati, alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal Regolamento. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte alla Polizia Municipale.

Periodo di conservazione.

I dati personali saranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono raccolti e trattati.

Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento è la Polizia Municipale del Comune di Agropoli (SA)

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Allegato:

- copia fronte-retro del documento di identità del Richiedente, in corso di validità.

Agropoli, ____/____/_____

Firma del Richiedente

NOTE:

- 1) Può avvalersi della facoltà di chiedere la rateizzazione solo chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 10.628,16.
Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
ATTENZIONE: gli importi sono aggiornati con cadenza biennale.
- 2) Il presente modello, disponibile in formato cartaceo presso gli Uffici del Comando di P.M. di Agropoli e scaricabile dalla pagina WEB dell'Ente, indica il tasso di interesse vigente, fissato dall'art. 21, comma 1 del D.P.R. 29/9/1973 n. 602 e successive modificazioni nella **misura del 4,50 % annuo allo stato attuale.**
- 3) Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, "*Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni.*"
- 4) Se l'istanza è presentata tramite PEC, è necessaria la firma digitale oppure la trasmissione di documento di identità in formato PDF, corredato dalla sottoscrizione di chi presenta l'istanza.

D.Lgs. n. 285/1992 recante il Nuovo Codice della strada
art. 202-bis - Rateazione delle sanzioni pecuniarie

1. I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, **di importo superiore a 200 euro**, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.
2. Può avvalersi della facoltà di cui al comma 1 chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, **non superiore a euro 10.628,16**. Ai fini di cui al presente comma, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente **sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi**.
3. La richiesta di cui al comma 1 è presentata al prefetto, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 208. È presentata al presidente della giunta regionale, al presidente della giunta provinciale o al **sindaco**, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province o dei **comuni**.
4. Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, l'autorità di cui al comma 3 dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera euro 5.000. L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.
5. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione. La presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto di cui all'articolo 203 e di ricorso al giudice di pace di cui all'articolo 204-bis. L'istanza è comunicata dall'autorità ricevente all'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore. Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità di cui al comma 3 del presente articolo adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza si intende respinta.
6. La notificazione all'interessato dell'accoglimento dell'istanza, con la determinazione delle modalità e dei tempi della rateazione, ovvero del provvedimento di rigetto è effettuata con le modalità di cui all'articolo 201. Con le modalità di cui al periodo precedente è notificata la comunicazione della decorrenza del termine di cui al quarto periodo del comma 5 del presente articolo e degli effetti che ne derivano ai sensi del medesimo comma. L'accoglimento dell'istanza, il rigetto o la decorrenza del termine di cui al citato quarto periodo del comma 5 sono comunicati al comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore.
7. In caso di accoglimento dell'istanza, il comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore provvede alla verifica del pagamento di ciascuna rata. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. Si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 203.
8. In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento ovvero dalla notificazione di cui al secondo periodo del comma 6.
9. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.
10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'Interno, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono aggiornati ogni due anni gli importi di cui ai commi 1, 2 e 4 in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. Il decreto di cui al presente comma è adottato entro il 1° dicembre di ogni biennio e gli importi aggiornati si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.